

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL VENETO

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Guido CARLINO	Presidente
Dott. Gennaro DI CECILIA	Giudice
Dott.ssa Giuseppina MIGNEMI	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 29887 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale

nei confronti di

- 1) **OSSI PIETRO**, c.f.: SSO PTR 53H08 M089Z, nato l'8.6.1953 a Vittorio Veneto (TV) ed ivi residente, in Piazza Fiume n. 53/b, rappresentato e difeso dall'Avvocato Livio Viel e dall'Avvocato Francesco Curato e presso lo studio di quest'ultimo, elettivamente domiciliato in Venezia, Piazzale Roma n. 468/b;
- 2) **CANDOSIN EUGENIA**, c.f.: CND GNE 65P41 Z133N, nata a Olten (Svizzera), l'1.9.1965 e residente a Ponte di Piave (TV), in Via Croce n. 33, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio Rizzin e presso il suo studio elettivamente domiciliata in San Donà di Piave (VE), Via L. Carozzani n. 14;
- 3) **ZACCARIOTTO FRANCESCA**, c.f.: ZCCFNC62C41H823O, nata a San Donà di Piave (VE), l'1.3.1962 e residente a Jesolo (VE), in Via Oriente n. 112,
- 4) **GOBBO ALBERTO**, c.f.: GBB LRT 42E27 H823Y, nato a San Donà di Piave (VE), il 27.5.1942 e residente a San Donà di Piave (VE), in Via M. Rorato n. 33,
- 5) **FURLAN PIETRO**, c.f.: FRL PTR 49BO7 H823U, nato a San Donà di Piave (VE), il 7.2.1949 e residente a San Donà di Piave (VE), in Via Carbonera n. 76/A8,
- 6) **SCHIBUOLA ALBERTO**, c.f.: SCH LRT 54L30 H823Z, nato a San Donà di Piave (VE), il 30.7.1954 e residente a San Donà di Piave (VE), in Via G. Garibaldi n. 34/3,
- 7) **SEREN ROSSO ANDREA**, c.f.: SRN NDR 76C08 L407O, nato a Treviso, l'8.3.1976 e residente a San Donà di Piave (VE), in Via Cimabue n. 7/3,
- 8) **SILVESTRI MILENA**, c.f.: SLV MLN 71T48 H823W, nata a San Donà di Piave (VE), l'8.12.1971 e residente a Livinallongo del Col di Lana (BL), in Via San Giovanni n. 68,
- 9) **TESO ORNELLO**, c.f.: TSE RLL 51R02 D415W, nato a Eraclea (VE), il 2.10.1951 e residente a San Donà di Piave (VE), in Via Pascoli n. 5/7,

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Dimitri Girotto e presso il suo studio elettivamente domiciliati a San Donà del Piave (VE), in Piazza Rizzo n. 4;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 17 giugno 2015, il Giudice Relatore, dott.ssa Giuseppina Mignemi, il Pubblico Ministero, dott. Giancarlo Di Maio, l'Avvocato Rizzin per la convenuta

Candosin, l'Avvocato Girotto per i convenuti Zaccariotto, Furlan, Gobbo, Schibuola, Seren Rosso, Silvestri e Teso, gli Avvocati Viel e Curato per il convenuto Ossi;

FATTO

Con un esposto del 2006, Pancino Daniela, dipendente del Comune di San Donà di Piave, segnalava che, a seguito dell'insediamento del nuovo Sindaco, era stata progressivamente esautorata dalle funzioni svolte presso l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, fino alla definitiva esclusione, senza assegnazione ad altro incarico con mansioni corrispondenti alla sua qualifica, anzi costretta per un lungo periodo alla quasi totale inoperosità.

Con altre comunicazioni, nel corso del 2008, la Pancino rappresentava di avere adito il Giudice del Lavoro, che aveva condannato il Comune a reintegrarla nelle mansioni equivalenti alla qualifica posseduta e al risarcimento dei danni subiti.

La Procura, ritenendo sussistente una notizia di danno erariale, provvedeva ad avviare l'istruttoria, dalla quale emergevano i seguenti fatti.

La Pancino, in servizio presso il Comune di San Donà di Piave dall'1.8.1996, in qualità di istruttore amministrativo di categoria C, originariamente assegnata al Servizio Commercio, con nota del Segretario Generale del 10.5.2000, veniva assegnata all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, a far data dal 15.5.2000.

Dopo un concorso interno, con successivo contratto di lavoro a tempo indeterminato, in data 4.12.2001, veniva confermata nella assegnazione all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, con inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, profilo professionale "Istruttore Direttivo Amministrativo".

Nell'allegato al contratto, venivano specificate le mansioni della dipendente consistenti in attività di natura amministrativa come l'istruttoria formale di atti e provvedimenti e la elaborazione dei dati, attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione, nonché nella collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale.

Con determina del Segretario Generale del 18.9.2002, alla Pancino veniva conferito l'incarico di posizione organizzativa per la gestione dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco e le venivano, quindi, assegnati una serie di obiettivi di lavoro, quali: 1) il perfezionamento del sistema di relazioni interne ed esterne facenti capo all'Ufficio di Gabinetto; 2) la razionalizzazione della programmazione dell'attività dell'ufficio e dei sistemi di comunicazione interna ed esterna; 3) l'organizzazione e gestione dell'informazione di carattere istituzionale verso la cittadinanza e all'interno dell'ente; 4) le attività di staff dirette al monitoraggio e alla raccolta di dati e informazioni all'interno dell'ente e l'organizzazione della loro diffusione alla cittadinanza e ai soggetti istituzionali; 5) gli obiettivi specifici legati alla posizione: aggiornamento modulistica; eventuali proposte per una più efficiente gestione ed organizzazione dell'Ufficio, miglioramento del coordinamento con i diversi assessorati.

All'Ufficio di Gabinetto, inizialmente costituito dalla sola Pancino, veniva assegnata un'altra unità, con contratto a tempo determinato, Pelosi Anna, di livello C1.

L'incarico di quest'ultima cessava con la fine del mandato del Sindaco e la Pancino tornava ad essere la sola unità preposta all'Ufficio di Gabinetto.

Nel giugno del 2003, si insediava la nuova Giunta comunale che, con delibera n. 169 del 27.6.2003, affidava al Direttore Generale il compito di procedere al conferimento dell'incarico di "Referente dell'Ufficio di Staff del Sindaco" alla dottoressa Lucia Russo, con decorrenza dall'1.7.2003 e per tutta la durata del mandato elettorale del Sindaco.

Con la delibera di Giunta n. 170 del 27.6.2003, Maria Carla Barichello veniva assegnata all'Ufficio di Staff del Sindaco, con l'incarico di "Collaboratore", con decorrenza dall'1.7.2003 e per la durata di un anno.

Il rapporto veniva, poi, rinnovato con la delibera di Giunta n. 239 del 24.6.2004, con durata fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

L'1.6.2004, la Pancino veniva collocata in una diversa postazione di lavoro e la sua originaria veniva occupata dalla Pelosi, nuovamente assunta.

Secondo quanto rappresentato dalla Procura, in data 8.4.2005, il Vice Segretario Generale, incaricato di seguire le pubbliche manifestazioni e la comunicazione in generale, informava la Pancino della assegnazione al proprio Ufficio, sottolineando l'intendimento di avvalersi della collaborazione della dipendente per l'organizzazione di attività e manifestazioni.

L'interessata dava riscontro alla nota del Vice Segretario, in data 11.4.2005, evidenziando di non aver ricevuto provvedimenti di mobilità o di incardinamento in un settore diverso da quello del Gabinetto del Sindaco, di originaria assegnazione.

In data 28.4.2005, il Segretario Generale, premesso di aver dato corso ad una riorganizzazione degli uffici, comunicava alla Pancino la revoca dell'incarico di posizione organizzativa.

Allora, con ricorso *ex art.* 700 c.p.c., in data 12.1.2006, la Pancino adiva il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse disposta la reintegrazione nelle mansioni di spettanza.

Il Giudice, con provvedimento dell'8.5.2006, ordinava al Comune di San Donà il reintegro della ricorrente "*nelle mansioni di cui al contratto di lavoro individuale o ad altre professionalmente equivalenti*".

Al procedimento in via di urgenza seguiva la fase di merito.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1041 (cronologico n. 6034), depositata il 20 agosto 2009, in accoglimento del ricorso, ritenuto che, dall'1.7.2003 al 31.12.2006, la ricorrente avesse svolto mansioni inferiori al livello di appartenenza o non avesse svolto alcuna mansione, condannava il Comune a reintegrare la Pancino nelle mansioni di cui al contratto di lavoro individuale o in altre equivalenti e al risarcimento dei danni liquidati:

a) in €. 7.200,00 per danno biologico temporaneo; 15.822,82 per danno biologico permanente; 8.057,98 per danno morale, oltre agli interessi legali dal 31.12.2006 al saldo;

b) in una somma pari al 35% dello stipendio lordo mensile della ricorrente per i mesi di demansionamento (1.7.2003-31.12.2006), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo, per il danno alla professionalità e all'immagine professionale.

Il Tribunale condannava, altresì, il Comune alle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 7.080,00, oltre rimborso forfetario delle spese al 12,5%, IVA e CPA.

Avverso tale decisione, il Comune di San Donà, con ricorso depositato in data 19.8.2010, proponeva appello chiedendo, in via principale, di dichiarare infondata la domanda della dipendente e, in via subordinata, di provvedere alla corretta quantificazione del danno, sulla base delle prove acquisite nel corso del processo.

Con atto del 26.4.2013, la parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale al fine di ottenere una maggiore liquidazione dei danni.

La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 349 del 24.7.2013, rigettava l'appello principale e, accogliendo in parte l'appello incidentale, condannava il Comune a pagare alla dipendente:

a) la somma di €. 34.534,23 a titolo di complessivo danno non patrimoniale, oltre interessi legali dal 31.12.2006 fino al saldo effettivo;

b) la somma pari al 50% dello stipendio netto mensile per i mesi di demansionamento dall'1.7.2003 al 31.3.2005 e la somma pari all'80% dello stipendio netto mensile per i mesi di demansionamento dall'1.4.2005 al 31.12.2006, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al saldo.

La Corte, poi, compensava per un terzo le spese del doppio grado e poneva a carico dell'ente locale i restanti due terzi, liquidati in € 5.050,00 per il primo grado ed € 4.440,00 per l'appello, oltre IVA e CPA.

Per effetto delle due controversie giudiziarie, il Comune di San Donà erogava le seguenti somme:

- relativamente al giudizio di primo grado.

a) € 31.080,80 per danno biologico e morale;

b) € 15.080 per danno professionale;

c) € 2.542 per interessi legali dal 31.12.2006 al 31.12.2008 (su a e b);

d) € 3.074 per interessi e rivalutazione monetaria dall'1.7.2003 al 30.12.2006 e per rivalutazione monetaria dal 31.12.2006 al 31.12.2008, sul danno professionale;

e) € 6.354,92 per onorario legale di controparte;

f) € 5.510,94 per onorario legale del Comune;

g) € 1.000 per compenso consulente tecnico di parte.

In totale € 64.642,66.

- relativamente al giudizio di appello.

a) € 3.453,43 per danno non patrimoniale (differenza fra l'importo liquidato in appello e quello in primo grado: € 34.534,23 - € 31.080,80);

b) € 5.168,78 per interessi legali dal 31.12.2006 al 25.10.2013;

c) € 27.037,60 per danno professionale (differenza fra l'importo liquidato in appello e quello in primo grado: € 42.117,60 - € 15.080);

d) € 12.993,43 per rivalutazione e interessi legali sul danno professionale;

e) € 5.587,29 per l'onorario legale di controparte.

In totale € 54.240,53.

In esito all'istruttoria, la Procura, con atto del 3.4.2014, invitava a dedurre il Segretario Generale, Pietro Ossi, cui la dipendente ripetutamente aveva chiesto l'assegnazione a mansioni adeguate, senza ricevere soddisfacente risposta e invitava, altresì, a dedurre il Sindaco e i componenti della Giunta, che avevano votato favorevolmente alla delibera con cui si decideva di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, che condannava il Comune al risarcimento del danno, in favore della dipendente, per il demansionamento; nonché la Dirigente del Settore Affari Legali e Contratti, che aveva reso parere favorevole alla delibera.

Secondo la prospettazione dell'Organo requirente, le decisioni dei giudici di primo e secondo grado, con le connesse condanne del Comune al pagamento di danni e spese legali, sarebbero conseguenza della deteriore situazione di lavoro in cui si era venuta a trovare la Pancino, che, dal luglio 2003 al dicembre 2006, sarebbe rimasta in alcuni periodi quasi totalmente inoperosa ed in altri, sarebbe stata in servizio con impegno di lavoro ridotto, svolgendo sempre mansioni inferiori al livello di appartenenza.

La situazione lavorativa sopra rappresentata emergerebbe dalla corrispondenza intervenuta nel corso degli anni tra la Pancino e l'Ente.

In particolare, in data 9.9.2004, la dipendente chiedeva al Segretario Generale, Pietro Ossi, di assegnarle le mansioni da svolgere per l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

In data 2.2.2005, con nota indirizzata al Sindaco e al Segretario Generale, la Pancino lamentava il mancato riscontro alla precedente richiesta e il fatto di essere stata relegata ad un ruolo secondario, privata di specifiche funzioni e con assegnazione saltuaria di competenze marginali, di natura prevalentemente esecutiva.

Nella medesima nota, la dipendente segnalava che l'attività per l'organizzazione di alcuni eventi, intrapresa su invito del Sindaco, era stata posta in discussione, essendole stato obiettato che si trattava di compiti di pertinenza dell' "Ufficio eventi e manifestazioni".

Neppure aveva potuto dar corso alla collaborazione richiesta dall'Assessore Buran, in quanto ostacolata dalla collaboratrice amministrativa dello Staff, che le impediva l'accesso all'agenda e agli atti occorrenti per sviluppare il lavoro demandato.

La Pancino sottolineava, quindi, lo stato di isolamento, di dequalificazione professionale e di forzata inattività, con conseguente stress psicologico, sollecitando una formale definizione del suo ruolo, con l'assegnazione di chiare competenze e mansioni, corrispondenti al suo profilo contrattuale.

Con una nota dell'8.4.2005, il Vice Segretario Generale comunicava alla dipendente che era stata assegnata al proprio ufficio e che intendeva avvalersi della sua collaborazione per l'organizzazione di attività e manifestazioni.

L'interessata, in data 11.4.2005, evidenziava di non aver ricevuto alcun provvedimento di assegnazione ad un settore diverso da quello dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, in cui era formalmente inserita.

Con nota del 13.4.2005, indirizzata alla Pancino, al Sindaco e al Segretario Generale, il Vice Segretario rimproverava alla dipendente di essere portatrice di una visione arcaica delle dinamiche amministrative e di scarsa cultura organizzativa, dando ad intendere di non ritenere necessario alcun provvedimento di assegnazione.

Con lettera al Sindaco, in data 6.6.2005, il difensore della Pancino, richiamati i fatti ed i conseguenti problemi di salute della propria assistita, invitava a cessare la discriminazione e il demansionamento, chiedendo che fosse reintegrata nelle proprie mansioni e nella propria posizione, con avvertimento che, nel perseverare dei predetti comportamenti, la stessa avrebbe adito l'Autorità giudiziaria.

In data 6.7.2005, il Segretario Generale affermava che le mansioni ricoperte dalla dipendente erano quelle del profilo posseduto di "Istruttore direttivo amministrativo" e che la situazione lavorativa era derivata dall'atteggiamento della Pancino, rigido, affetto da formalismo e poco incline alla collaborazione.

In risposta alla predetta nota, l'Avvocato Furlan, difensore della Pancino, in data 18.8.2005, evidenziava, tra l'altro, che la dipendente era stata relegata in totale stato di isolamento e di inattività; che la sporadica organizzazione di due o tre piccoli eventi, compito peraltro in carico ad altro ufficio, non era attività attinente alla professionalità della propria cliente; che le mansioni richiamate nella lettera del Vice Segretario Casagrande del 13.4.2005 non avevano nulla a che vedere, né per qualità, né per oggetto, con la professionalità della Pancino; che mancava un provvedimento di assegnazione all'ufficio del Casagrande, funzionario peraltro privo di titolo che lo autorizzasse a destinare personale da un ufficio all'altro; che, a quel momento, la Pancino, ancora appartenente all'Ufficio di Staff del Sindaco, non aveva alcuna posizione professionale, né alcuna mansione; che, anche dopo rientro dalla malattia, la propria cliente continuava ad essere priva di mansione, costretta in stato di pressoché totale inattività.

Il legale concludeva ribadendo la diffida e sottolineando il gravissimo documento fisico arrecato alla propria assistita.

In data 22.9.2005, il Segretario Generale rispondeva all'Avvocato Furlan rappresentando che le mansioni e i compiti relativi al cerimoniale, in occasione di eventi istituzionali e manifestazioni nel corso dell'anno, smentivano l'inattività cui sarebbe stata relegata la Pancino, costituendo peraltro compiti pertinenti al profilo professionale e alla collocazione organizzativa della medesima.

Successivamente, in data 22.11.2005, il Segretario Generale precisava alla Pancino che era inserita nel Gabinetto del Sindaco e, pertanto, doveva rapportarsi con il gruppo di lavoro che lo componeva, svolgendo attività connesse al profilo rivestito ed allegava, altresì, alla nota, a beneficio della destinataria, una scheda del profilo professionale di "Istruttore direttivo".

Con nota del 2.12.2005, l'Avvocato Furlan obiettava l'incomprensibilità di una tale precisazione, visto l'allontanamento della dipendente dal Gabinetto del Sindaco; ribadiva che la Pancino era priva di mansioni ed invitava nuovamente il Segretario all'assegnazione di mansioni confacenti alla qualifica della Pancino.

In data 7.4.2006, la dr.ssa Russo, dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, comunicava agli interessati e alla stessa Pancino che quest'ultima si sarebbe occupata dell'istruttoria per le risposte alle interrogazioni consiliari provvedendo eventualmente anche alla stesura delle stesse e avrebbe continuato a svolgere le funzioni relative al cerimoniale, alla celebrazione di eventi di carattere istituzionale (organizzazione, accoglienza, accompagnamento, comunicazione, all'organizzazione di conferenze stampa, convegni, incontri).

A tali ultime corrispondenze, seguivano alcune richieste di chiarimenti della Pancino in ordine ai poteri istruttori relativi alle interpellanze, al cerimoniale e al rapporto con le competenze degli altri colleghi titolari di uffici (nota dell'11.4.2006 al Segretario Ossi); sui compiti da svolgere in occasione della celebrazione del 25 aprile, non essendo stata partecipe alle fasi precedenti (nota al Vice Segretario del 20.4.2006).

Alla predetta istanza replicava il solo Vice Segretario, in data 21.4.2006, osservando che i compiti erano quelli di competenza rientranti nelle mansioni di "Istruttore direttivo", che non era necessario indicarli specificamente, come in un rapporto con un livello esecutivo, e invitando la Pancino ad adottare le soluzioni più convenienti, collaborando con cerimonieri e comitato.

In data 21.4.2006, interveniva nuovamente l'Avvocato Furlan rappresentando al Vice Segretario Generale che la Pancino, pur occupandosi di un certo cerimoniale, non era mai stata incaricata dell'organizzazione di feste nazionali, quali il 25 aprile, curate esclusivamente dall'Ufficio del Casagrande; che, alla richiesta della dipendente di specificazione dei compiti da svolgere, il Casagrande aveva in sostanza risposto di leggere il programma della manifestazione; che il Segretario Generale Ossi, alla domanda di chiarimenti dell'11 aprile, in ordine ai poteri in materia di cerimoniale, non aveva dato risposta; che la Pancino, rientrata in servizio da quasi un mese, veniva incaricata della manifestazione del 25 aprile solo cinque giorni prima dell'evento, dopo che era già stato tutto definito, e che, in buona sostanza, le veniva chiesto di svolgere un servizio di hostess nel corso della manifestazione; che la dipendente, pur senza aver ricevuto collaborazione dall'Ente, sarebbe comunque stata presente alla manifestazione; che la situazione di demansionamento e mancanza di chiarezza del ruolo della propria cliente continuava.

In data 10.5.2006, l'Avvocato Furlan rivolgeva al Sindaco e al Segretario Generale un altro invito ad assegnare mansioni del livello posseduto dalla propria assistita.

A tal punto, interveniva l'Avvocato Roberta Nesto, per conto del Comune.

In una nota del 15.5.2006, il predetto legale esplicitava all'Avvocato Furlan, le "principali mansioni" assegnate alla dipendente con riferimento, in particolare, alle procedure di spesa del Gabinetto del Sindaco, al cerimoniale, alle proposte di regolamentazione e organizzazione del cerimoniale e delle cerimonie di matrimoni civili, all'accoglienza e all'accompagnamento di gruppi in visita, all'elaborazione e alla gestione del programma annuale degli eventi con previsione delle relative spese, alla collaborazione con il responsabile dell'Ufficio stampa per l'organizzazione delle conferenze stampa e dei comunicati stampa, all'istruttoria delle interrogazioni agli assessori.

Quindi, l'Avvocato Nesto precisava che la Pancino avrebbe dovuto interagire con tutto lo Staff, con il Segretario Generale, con il dirigente degli Affari Istituzionali, con l'organo politico e con il personale della struttura di volta in volta interessata.

Sottolineava, infine, la possibilità, per il futuro, di impiego della Pancino, con mansioni equivalenti, in altri settori.

L'Avvocato Furlan, nella nota del 30.5.2006, evidenziava la mancanza di chiarezza sui compiti in materia degli acquisti, in quella della programmazione degli eventi e in relazione alla collaborazione con l'ufficio stampa e alla trattazione delle interpellanze; il carattere temporaneo di alcune mansioni, destinate ad esaurirsi in breve tempo (proposte di regolamentazione, razionalizzazione e organizzazione); l'attribuzione di attività esecutive di competenza di livelli bassi (organizzazione delle sale di rappresentanza e per i matrimoni); l'attribuzione di mansioni già ritenute non congrue dal giudice.

Con una successiva nota del 5.7.2006, indirizzata all'Avvocato Nesto, l'Avvocato Furlan contestava la corrispondenza delle mansioni indicate a quelle del profilo professionale della Pancino, aggiungendo che, quest'ultima, da qualche tempo era del tutto inattiva e sollecitando l'attuazione dell'ordinanza del giudice.

In data 20.9.2006, il Segretario Generale, pur premettendo di considerare superato il mansionario e l'uso della modalità della forma scritta, dichiarava di voler assecondare una personale esigenza della richiedente, rispondendole per iscritto e nel merito ripeteva, in sostanza, quanto già comunicato dall'Avvocato Nesto nella nota del 15.5.2006.

La Pancino, in data 4.10.2006, replicava al Segretario Generale, rappresentando la propria situazione lavorativa, priva di autonomia e chiarezza, attraverso riferimenti concreti.

Così, precisava:

- di aver dato corso ad alcune determinazioni di liquidazione su richiesta del Capo di Gabinetto o del Segretario, per spese di rappresentanza effettuate da personale subalterno, o per acquisti ordinati da altri, senza averne mai avuto conoscenza. Una situazione ordinaria, giacché il personale dell'ufficio economato le faceva rilevare che ogni spesa andava preventivamente autorizzata dal capo di Gabinetto;
- che le erano stati assegnati, da giugno, tre eventi, di cui si erano occupati il Capo di Gabinetto e la Segreteria, senza nessun coinvolgimento della dipendente;
- che l'organizzazione dell'accoglienza dei gruppi, di cerimonie e incontri, veniva curata direttamente dal Capo di Gabinetto e dalla Segreteria del Sindaco;
- che l'istruttoria delle risposte alle interrogazioni si traduceva in un compito meramente esecutivo consistente nella raccolta delle risposte predisposte dagli uffici e nella redazione di un elenco per il Segretario.

La Pancino rimarcava, quindi, l'eccedenza dell'orario di lavoro rispetto ad incarichi solo sporadici e occasionali, per di più privi di corrispondenza con la qualifica posseduta.

Seguivano, una nota del 2.1.2007 dell'Avvocato Furlan, che contestava il provvedimento del 14.12.2006, con cui la Pancino veniva assegnata al Settore 2, "Vigilanza e sicurezza del territorio e servizi demografici", e la replica dell'Avvocato Nesto, che sosteneva la legittimità di tale assegnazione, anche con riferimento all'ordinanza del Tribunale di Venezia dell'8.5.2006.

Secondo la prospettazione dell'Organo requirente, dagli atti innanzi sintetizzati si evincerebbe che, dal luglio 2003 al dicembre 2006, la dipendente sarebbe rimasta, in alcuni momenti quasi del tutto inoperosa e, in altri, utilizzata in maniera ridotta, espletando comunque mansioni inferiori alla qualifica di appartenenza.

Secondo la Procura, l'accaduto sarebbe stato causato, innanzitutto, dalla condotta, in violazione di obblighi di servizio, posta in essere da Pietro Ossi, Segretario Generale del Comune dal 7.10.2003, nonché responsabile dei Nuclei vari, CED e Ufficio di Gabinetto del Sindaco dal 30.12.2003, incaricato della direzione del 2° Settore Commercio, Attività produttive, Sport e Tempo libero, Eventi e Manifestazioni dal 7.1.2004, responsabile dall'1.5.2005 dei servizi di Staff: Risorse Umane (fino al 31.3.2006), Contratti e Affari legali, Certificazione ISO/qualità, Tecnologia e Informatizzazione-CED.

Il Segretario Generale, a fronte di quanto accadeva, avrebbe dovuto adoperarsi perché si pervenisse ad una soluzione secondo corretti criteri di gestione ed organizzazione, tra cui quello che impone il pieno utilizzo del dipendente sia in termini quantitativi che qualitativi.

Ossi avrebbe, invece, omesso di dare riscontro alle istanze dell'impiegata, così come imposto dall'ordinamento ed in particolare dall'art. 52 del D.Lgs n. 165 del 2001, secondo cui il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o ad altre equivalenti, nell'ambito delle classificazioni del CCNL.

La condotta dell'Ossi avrebbe fatto sì che la situazione di demansionamento ed inoperosità continuasse e ne derivasse l'azione giudiziaria con le connesse sentenze di condanna.

Secondo la Procura, poi, un contributo causale alla produzione del danno, aggravatosi a seguito della fase di appello del giudizio, dovrebbe essere attribuito ai componenti della Giunta, ed in particolare, al Sindaco Zaccariotto Francesca, ed agli Assessori: Gobbo Alberto, Furlan Pietro, Schibuola Alberto, Seren Rosso Andrea, Silvestri Milena, Teso Ornello, che avevano votato la delibera n. 175 del 5.8.2010, con la quale si era deciso di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, favorevole alla Pancino.

Ancora, il danno sarebbe anche imputabile alla dirigente del Servizio Affari Legali, Candosin Eugenia, che aveva espresso il parere di regolarità tecnica sull'atto, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000.

Infatti, per quanto rappresentato dalla Procura, sebbene le circostanze poste alla base della condanna in secondo grado fossero, comunque, quelle derivate dalla condotta del Segretario Generale, la decisione della Giunta di proporre appello, sarebbe stata palesemente priva di ragionevolezza e di elementi giustificativi a supporto ed avrebbe dato modo alla dipendente di proporre l'appello incidentale per il riconoscimento di un maggiore risarcimento.

Da considerazione analoga, deriverebbe l'attribuzione di responsabilità alla Candosin, per il parere favorevole reso sulla delibera di Giunta.

Infatti, incomprensibile e privo di ragione apparirebbe, secondo, la Procura, l'assenso ad un'azione tesa a rovesciare una decisione ben sostenuta da prove e riscontri, senza che risultassero elementi atti a fondarla e assumendo il rischio di una maggiore condanna.

Non ritenendo le deduzioni determinanti per un mutamento della ricostruzione complessiva della vicenda, la Procura citava quindi in giudizio i predetti soggetti reputando che il danno derivato

dagli esborsi relativi al giudizio di primo grado, pari ad € 64.642,66, fosse da addebitare per intero al Segretario Comunale, Ossi, ed il danno derivato dall'esito del giudizio di appello, pari ad € 54.240,53, fosse addebitabile, nella misura del 50%, ad Ossi, mentre, per il restante 50%, alla Giunta e alla Candosin, suddiviso in otto quote di uguale importo.

Con memoria depositata in data 26 maggio 2015, si costituiva in giudizio Ossi, con il patrocinio degli Avvocati Livio Viel e Francesco Curato.

In fatto, evidenziava la difesa come Ossi fosse stato nominato Segretario Generale solo a far data dal 7.10.2003 e che, diversamente dal suo predecessore, Andrea Ravagnani, non aveva rivestito anche le funzioni di Direttore Generale.

Rappresentava, poi, come non vi fosse stato alcun demansionamento nei confronti della Pancino e come il cambiamento di mansioni era dovuto alla circostanza che il nuovo Sindaco, Francesca Zaccariotto, insediatasi nel 2003, avvalendosi della facoltà attribuitale dall'art. 90 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dall'art. 41 dell'allora vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, avesse ritenuto di conferire l'incarico di Referente dell'Ufficio di Staff del Sindaco ad una persona di sua fiducia, Lucia Russo, trattandosi di incarico fiduciario finalizzato ad una collaborazione con il Sindaco nell'esercizio dei poteri di indirizzo politico-amministrativo.

Peraltro, detta nomina veniva effettuata dall'allora Direttore Generale, Andrea Ravagnani.

Con riguardo alla revoca della posizione organizzativa, la difesa del convenuto evidenziava che era avvenuta, nel 2005, nell'ambito di un generale riassetto degli Uffici che non prevedeva alcun incarico di posizione organizzativa presso l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, che, in base al nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, veniva posto in una posizione del tutto autonoma rispetto ai settori in cui si articolava l'apparato amministrativo del Comune, in diretta ed esclusiva dipendenza dal Sindaco, dagli Assessori e dalla Giunta, senza più collegamento gerarchico con gli organi di gestione amministrativa del Comune (Segretario Generale e Dirigenza).

Secondo la ricostruzione della difesa del convenuto, la Pancino, dopo la revoca della posizione organizzativa, avrebbe iniziato a dare segni di insofferenza rifiutandosi di svolgere le mansioni alle quali era stata preposta e limitandosi a svolgere compiti meramente esecutivi, al fine, forse, di preconstituersi le prove per il giudizio che poi avrebbe instaurato contro l'Ente.

In diritto, la difesa evidenziava che la Pancino non aveva subito alcun demansionamento, essendole state affidate mansioni coerenti con il proprio profilo professionale, seppure mutate in conseguenza della legittima riorganizzazione dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

Il Segretario Generale, Ossi, aveva risposto, sia oralmente che per iscritto, alle richieste della Pancino, compatibilmente con i propri numerosi altri impegni e non avrebbe mai abdicato al proprio ruolo.

L'Avvocato Nesto aveva assunto un ruolo centrale nella vicenda perché scelta dalla Giunta per rappresentare l'Ente in sede giudiziale.

Ciò considerato, secondo la difesa, non sarebbe possibile attribuire al convenuto Ossi un comportamento omissivo colposo, anche in considerazione del ruolo causale avuto dalla Pancino con i propri comportamenti.

In ogni caso, secondo la difesa, non sarebbe attribuibile all'Ossi l'eventuale demansionamento della Pancino nel periodo che va dall'1.7.2003 al 31.12.2006.

Ciò perché il ruolo affidato alla Pancino derivava da scelte del Sindaco avvenute, peraltro, nel luglio del 2003, prima che Ossi assumesse l'incarico di Segretario Generale (7.10.2003) e di Dirigente delle Risorse Umane (30.12.2003).

Peraltro, la decisione di resistere nel giudizio di primo grado e di proporre appello era stata unicamente della Giunta, sicché sarebbe arbitrario attribuire all'Ossi la responsabilità del danno derivato dai due giudizi. Responsabilità che, invece, sarebbe esclusivamente del Sindaco e della Giunta.

In ogni caso, qualora una responsabilità si volesse riconoscere in capo al Segretario Ossi, essa andrebbe limitata al periodo che va dal 30.12.2003, data in cui gli è stata conferita la Responsabilità del Servizio Risorse Umane, o al più, dal 07.10.2003, data di inizio del suo incarico in Comune come Segretario Generale, al 31.3.2005, data di adozione da parte della Giunta del Nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, che rendeva autonomo l'Ufficio di Staff del Sindaco, collocandolo alla dirette dipendenze degli organi politici (Sindaco e Assessori); o a tutto voler concedere al 31.03.2006, allorquando la Direzione delle Risorse Umane era passata a Nicola Nardin.

In sintesi, secondo la difesa del convenuto, i danni di cui trattasi andrebbero addebitati esclusivamente alla Zaccariotto e alla sua Giunta.

Subordinatamente e in via concorsuale, sempre secondo la difesa dell'Ossi, la responsabilità del danno andrebbe ascritta:

- alla Zaccariotto e alla sua Giunta, in qualità di diretti responsabili dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco dal 31.3.2005 al 31.12.2006;
- a Ravagnani Andrea, dall'1.7.2003 al 6.10.2003, in qualità di Responsabile del Gabinetto del Sindaco (in quanto Segretario Comunale e Direttore Generale);
- a Bonato Dino, in qualità di Dirigente delle Risorse Umane per il periodo che va dall'1.7.2003 al 30.12.2003;
- a Ossi Pietro, in qualità di responsabile del Gabinetto del Sindaco dal 7.10.2003 al 31.3.2005 e di Dirigente del Servizio Risorse Umane dal 30.12.2003 al 31.03.2006;
- a Nardin Nicola, in qualità di Dirigente del Servizio Risorse Umane dal 31.3.2006 al 31.12.2006.

Inoltre, un considerevole contributo causale alla produzione dei danni in argomento andrebbe ascritto anche a Dino Casagrande, Vice Segretario Comunale e Dirigente del Servizio Affari Istituzionali, il quale, con il suo comportamento e le sue missive, avrebbe confuso oltremodo la Pancino, inducendola a chiedere ripetutamente, anche formalmente a mezzo di legale, quali fossero le mansioni affidatele e in quale ufficio fosse assegnata (Gabinetto del Sindaco o Servizio Affari Istituzionali).

La difesa, in caso di adesione alla descritta tesi subordinata, chiedeva fosse disposta la chiamata in giudizio anche di Ravagnani, di Bonato, di Nardin e di Casagrande, o, in alternativa, che venissero comunque valutate virtualmente le rispettive quote di responsabilità, ai sensi dell'art. 52 del T.U. 1214/1934.

Concludeva la difesa di Ossi rassegnando le seguenti conclusioni: *“che codesto Ecc. mo Collegio Voglia:*

In via preliminare: ordinare l'integrazione del contraddittorio come dedotto nelle precedenti pagg. 24 - 26, nei confronti dei dottori Casagrande, Ravagnan, Bonato e Nardin;

In principalità:

Respingere la domanda proposta nei confronti del dr. Ossi dalla Procura regionale per i motivi esposti in narrativa;

In via subordinata:

In denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità erariale a carico del convenuto Ossi, che l'importo imputato al medesimo in atto di citazione venga ripartito tra la sig.ra Francesca Zaccariotto, la sua Giunta, il dr. Ravagnani Andrea, il dr. Pietro Ossi, il dr. Dino Bonato, il dr. Nicola Nardin e il dr. Dino Casagrande, secondo i rispettivi gradi di responsabilità, e che la quota parte spettante al dr. Ossi venga comunque contenuta al minimo valore, a seguito di esercizio del potere riduttivo. Spese di lite integralmente rifeuse."

Con memoria depositata in data 27 maggio 2015, si costituivano Francesca Zaccariotto, Alberto Gobbo, Pietro Furlan, Alberto Schibuola, Andrea Seren Rosso, Milena Silvestri e Ornello Teso, con il patrocinio dell'Avvocato Dimitri Giroto.

Secondo la difesa dei convenuti, sarebbe ormai consolidato il principio per cui il limite della insindacabilità della scelta di intraprendere un'azione giudiziaria non sussisterebbe solo allorché le scelte discrezionali, da cui sia derivato il danno per le pubbliche finanze, siano contrarie alla legge o si rivelino gravemente illogiche, arbitrarie, irrazionali o contraddittorie, come nel caso di lite temeraria, atteso che una ragionevole soglia di rischio sarebbe comunque implicita in ogni difesa legale.

In altri termini, la semplice opinabilità del diritto fatto valere e la conseguente prevedibilità del rigetto della domanda non costituirebbero presupposto sufficiente a determinare la responsabilità aggravata a carico del soccombente, occorrendo un *quid pluris*, rappresentato da una condotta che, in relazione al caso concreto, possa qualificarsi come imprudente, avventata o ingiustificata.

In conclusione, secondo la difesa, sostanzialmente, la responsabilità degli amministratori dell'ente locale per aver deliberato di agire o resistere in giudizio ricorrerebbe solo nel caso di lite temeraria e la temerarietà della lite ricorrerebbe solo laddove vi sia consapevolezza piena e gravemente colposa della infondatezza delle ragioni che vengono fatte valere in giudizio, tenendo conto della aleatorietà di ogni controversia giudiziaria. Ed in caso, la valutazione degli amministratori locali potrebbe essere sindacata solo qualora fosse evidente, *ex ante* ed in concreto, l'esito negativo della lite.

Nel caso di specie, secondo la difesa dei convenuti, questi elementi non erano presenti, poiché non era arbitrario, irragionevole ed ingiustificato, sulla base degli elementi emersi in giudizio, che la Corte d'Appello potesse giungere a conclusioni diverse da quelle formulate dal Tribunale sull'esistenza del demansionamento o almeno sull'ambito temporale dello stesso e sulla quantificazione del danno.

Evidenziava la difesa come fosse stato anche acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dalla Dirigente del Servizio Affari Legali e Contratti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000, che era, peraltro, il soggetto incaricato di rappresentare e difendere il Comune in giudizio.

Detto parere si era tradotto in valutazione quantomeno di opinabilità della sentenza di primo grado, tale da escludere ogni profilo di dolo o colpa grave a carico dei componenti della Giunta, nessuno dei quali dotato di competenze tecniche in materia giuridica.

E, d'altro canto, la decisione della Corte d'Appello di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio esprimerebbe chiaramente l'opinione del Collegio sulla presenza di profili di complessità della fattispecie e sulla esistenza di criticità nella sentenza di primo grado.

La difesa rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: *"IN VIA PRINCIPALE: disattesa ogni avversa istanza o eccezione, respingersi, per i titoli e le argomentazioni dedotte nel presente atto, ogni domanda proposta nei confronti dei signori Francesca Zaccariotto, Alberto Gobbo, Pietro Furlan, Alberto Schibuola, Andrea Seren Rosso, Milena Silvestri, Ornello Teso.*

IN VIA SUBORDINATA:

1) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte nell'atto di citazione nei confronti dei signori Francesca Zaccariotto, Alberto Gobbo, Pietro Furlan, Alberto Schibuola, Andrea Seren Rosso, Milena Silvestri, Ornello Teso, ridursi l'importo di quanto dagli stessi dovuto, in ragione di un minore apporto causale rispetto al quantum e alla percentuale di addebito come quantificata in atto di citazione;

2) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte nell'atto di citazione nei confronti dei signori Francesca Zaccariotto, Alberto Gobbo, Pietro Furlan, Alberto Schibuola, Andrea Seren Rosso, Milena Silvestri, Ornello Teso, ridursi l'importo di quanto dagli stessi dovuto, in applicazione dell'art. 83 R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 52 del R.D. n. 1214/1934.

IN OGNI CASO: Con vittoria di spese.”.

Con memoria depositata in data 28 maggio 2015, si costituiva in giudizio, con il patrocinio dell'Avvocato Fabio Rizzin, Eugenia Candosin.

La Candosin veniva evocata in giudizio per avere concorso, con il suo parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000, alla produzione del danno derivato dalla decisione assunta dalla Giunta comunale n. 175 del 2009, con la quale il Comune aveva deciso di ricorrere in appello avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il demansionamento della Pancino ed il conseguente risarcimento dei danni da questo derivati. Secondo la Procura, infatti, incomprensibile e privo di ragionevolezza apparirebbe l'assenso ad una azione tesa a rovesciare una decisione ben sostenuta da prove e riscontri.

Rappresentava la difesa della ricorrente che, diversamente da quanto sostenuto dalla Procura, vi erano ragioni valide per appellare.

La sentenza di primo grado, infatti, appariva viziata dalla mancata considerazione di prove favorevoli alla tesi del Comune. In ogni caso, apparivano discutibili le valutazioni del giudice di primo grado in ordine al periodo in cui si sarebbe verificato il demansionamento ed opinabile pareva la quantificazione del danno derivato dallo stesso, attesa l'asserita duplicazione delle poste risarcitorie.

Concludeva, pertanto, la difesa chiedendo: “l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

IN VIA PRINCIPALE

Disattesa ogni avversa istanza o eccezione, rigettarsi la domanda di condanna svolta nei confronti della d.ssa Candosin, in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa.

IN VIA SUBORDINATA DI MERITO

Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nell'atto di citazione, limitarsi per quanto esposto in narrativa - ed eventualmente anche in applicazione del potere riduttivo di cui all'art. 83 R.D. n. 2440/1923 e all'art. 52 R.D. n. 1214/1934 - la responsabilità della d.ssa Candosin e conseguentemente ridursi la sua condanna ad una quota delle spese di soccombenza del secondo grado di giudizio, con esclusione di ogni suo contributo e/o concorso per tutte le altre voci di danno.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze.”.

All'udienza del 17 giugno 2015, la Procura e le difese dei convenuti rappresentavano le memorie in atti e si riportavano alle conclusioni ivi rassegnate.

La causa passava, quindi, in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio

Il giudizio odierno è finalizzato ad accertare la fondatezza della pretesa azionata dalla Procura, concernente un'ipotesi di danno erariale di complessivi € 118.883,19, oltre accessori, asseritamente causato, a vario titolo e in diversa misura, dal Segretario Generale del Comune di

San Donà di Piave, Pietro Ossi, dal Sindaco Francesca Zaccariotto, dai componenti della Giunta: Gobbo Alberto, Furlan Pietro, Schibuola Alberto, Seren Rosso Andrea, Silvestri Milena, Teso Ornello, ed infine dalla Dirigente del Servizio Affari Legali e Contratti, Candosin Eugenia.

Danno derivato dalle due sentenze con le quali il Giudice del Lavoro, nei due gradi di giudizio, ha accolto, rispettivamente, il ricorso e l'appello incidentale della dipendente Daniela Pancino, condannando il Comune alla corresponsione della somma predetta, a titolo di risarcimento per il demansionamento subìto.

2. Richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di:

- Ravagnani Andrea, in qualità di Segretario Generale in carica nel periodo 1.7.2003 - 6.10.2003;
- Bonato Dino, in qualità di Dirigente del Servizio Risorse Umane in carica nel periodo dall'1.7.2003 al 30.12.2003;
- Nardin Nicola, in qualità di Dirigente del Servizio Risorse Umane dal 31.3.2006 al 31.12.2006;
- Casagrande Dino, in qualità di Vice Segretario Generale e Dirigente del Servizio Affari Istituzionali

La difesa del convenuto Ossi ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Andrea Ravagnani, Dino Bonato, Nicola Nardin e di Dino Casagrande, perché ritenuti corresponsabili del danno contestato dalla Procura.

L'art. 47 del R.D. n. 1038/1933 prevede che "Chiunque abbia interesse nella controversia può intervenire nella causa con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione. L'intervento può essere anche ordinato dalla sezione d'ufficio, o anche su richiesta del procuratore generale o di una delle parti."

La previsione è assimilabile a quella recata dall'art. 107 c.p.c., a norma del quale "il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento".

Come chiarito anche dalla recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. I d'App., sent. n. 80 del 27.1.2015), la possibilità per il Giudice contabile di una chiamata in giudizio di soggetti ai quali ritenga la causa comune si assume rilevante nelle ipotesi di litisconsorzio necessario.

Tuttavia, il giudizio di responsabilità amministrativa, in linea tendenzialmente generale, non dà luogo alle ipotesi di litisconsorzio necessario disciplinate dall'art. 102 c.p.c., che notoriamente vanno circoscritte alle azioni costitutive plurisoggettive o alle azioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni che, rispetto a più coobbligati, siano da considerare indivisibili o inscindibili, essendo ben possibile un'azione limitata solo ad alcuni soggetti autori del fatto dannoso, rispetto ad altri, per i quali la responsabilità potrebbe essere fatta valere con una distinta azione.

A norma dell'art. 1, comma 1 *quater*, della legge n. 20/1994, infatti, se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso (Corte dei Conti, Sez. I d'Appello, sent. n. 1003 del 23.7.2014).

Ciascun convenuto risponde, quindi, in ogni caso, solo del danno per l'apporto causale recato.

Nel caso di specie, non ricorrendo le ipotesi innanzi dette, non si verte in un caso di litisconsorzio necessario.

Pertanto, non sussiste alcun obbligo per il Collegio di chiamare in giudizio soggetti diversi da quelli convenuti dalla Procura regionale (Corte dei Conti, Sez. II d'App., sent. n. 95 del 10.3.2015).

E, peraltro, a prescindere dalla discussa compatibilità di tale istituto con il principio di terzietà e imparzialità del giudice, sancito dall'art. 111, comma 2, della Costituzione, il Collegio non ravvisa neppure l'opportunità di integrare il contraddittorio, atteso che, nel caso concreto, il corredo probatorio acquisito agli atti del giudizio consente di valutare compiutamente l'apporto di ciascun convenuto alla causazione del danno, anche eventualmente tenendo conto delle posizioni dei soggetti dei quali si auspica la chiamata in causa.

3. Il merito

3.1 La posizione di Pietro Ossi

Secondo la Procura, Pietro Ossi sarebbe responsabile dell'intera partita di danno, derivato dalla sentenza n. 1041 depositata il 20.8.2009, con cui il Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro ha condannato il Comune di San Donà di Piave a risarcire la somma di € 64.642,66 alla dipendente Daniela Pancino per il demansionamento subito.

Il convenuto sarebbe, poi, anche responsabile - in concorso con il Sindaco, la Giunta e la Dirigente del Settore Affari Legali e Contratti - nella misura del 50%, della seconda partita di danno, derivata dalla sentenza n. 349 del 2013, con cui la Corte d'Appello di Venezia ha condannato il predetto Comune a risarcire alla Pancino l'ulteriore somma di € 54.240,53.

Secondo la Procura, Pietro Ossi - nelle sue qualità, tra l'altro, di Segretario Generale dal 7.10.2003, Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco dal 30.12.2003, Dirigente del Servizio Risorse Umane fino al 31.6.2006 - sarebbe responsabile del danno perché, a fronte di quanto accadeva, avrebbe dovuto adoperarsi perché la situazione della Pancino trovasse una soluzione secondo corretti e legittimi criteri di gestione e organizzazione, primo tra tutti quello che impone il pieno utilizzo del dipendente sia in termini qualitativi che quantitativi.

Tanto anche in violazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, secondo cui il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o ad altre equivalenti, nell'ambito delle classificazioni del CCNL.

L'atteggiamento omissivo dell'Ossi sarebbe durato nel tempo, fino all'abbandono della questione, che veniva affidata ad un avvocato, libero professionista.

Circostanze che varrebbero a qualificare come gravemente colposa la condotta del Segretario Generale.

Ossi sarebbe responsabile, poi, nella misura del 50%, del danno derivato dalla condanna del Comune in sede di appello, in quanto detta condanna comunque sarebbe derivata, oltre che dalla delibera di Giunta che ha deciso di appellare la sentenza di primo grado e dal parere tecnico reso dalla Candosin, anche dalla inadeguata gestione della vicenda amministrativa da parte dello stesso.

Ebbene, dagli atti emerge con inconfutabile evidenza il demansionamento subito dalla dipendente Pancino.

Tutta la corrispondenza tra la dipendente e l'Ente depositata in atti e le testimonianze assunte innanzi al Giudice ordinario, correttamente interpretate e valorizzate nelle sentenze di primo e secondo grado, che, in sede civile, hanno **affermato il demansionamento della dipendente, provano, senza che possa residuare dubbio alcuno, che la Pancino ha subito il predetto demansionamento.**

A decorrere dall'insediamento del nuovo Sindaco e della nuova Giunta, ed in particolare dal 1.7.2003, con l'assunzione di Lucia Russo, collaboratrice esterna di fiducia dei nuovi organi di governo dell'Ente, infatti, la Pancino è stata progressivamente ed incessantemente esautorata dalle mansioni fino ad allora svolte per il precedente Sindaco.

Come espressamente ammesso dalla difesa di Ossi, da allora, la Pancino *“venne ovviamente mantenuta nell’Ufficio cui era stata preposta, ma con differenti mansioni ... ridimensionate ... rispetto a quelle originarie”*.

In particolare, la Pancino, da unica responsabile di tutte le attività facenti capo all’Ufficio del Sindaco, venne adibita a seguire i lavori di arredo degli Uffici, a seguire il cerimoniale e l’organizzazione di vari eventi per gli aspetti meramente esecutivi e ad altre mansioni qualitativamente e quantitativamente assolutamente inadeguate al suo profilo.

Ebbene, in tale sede non viene in discussione il diritto del Sindaco, di cui all’art. 90 del T.U.E.L., di costituire - se previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - uffici posti alle sue dipendenze per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di competenza, costituiti anche, eventualmente, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, ma viene il rilievo il dovere del Segretario Generale, nel caso anche Dirigente del Servizio Risorse Umane, di trovare, nell’ambito dell’Ente, al personale di ruolo che venga distolto da precedenti mansioni, collocazione qualitativamente e quantitativamente adeguata al profilo di appartenenza

A norma dell’art. 97 del T.U.E.L., il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’ articolo 108, il Sindaco abbia nominato un direttore generale.

A norma dell’art. 107 del T.U.E.L., spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.

Sulla base dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001, ai dirigenti spetta, tra l’altro, l’organizzazione delle risorse umane e, in base al successivo art. 5, rientrano nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane, nonché la direzione e l’organizzazione nell’ambito degli uffici.

In base alla normativa innanzi citata, sopravvenuti il nuovo Sindaco e la nuova Giunta e considerata l’intenzione manifestata dal vertice politico di costituire un ufficio di Staff con nuovo personale, non v’è dubbio che l’Ossi, nella sua qualità di Segretario Generale - a maggior ragione in assenza di un Direttore Generale -, dal 7.10.2003 al 31.3.2005, ed in qualità di Dirigente del Servizio Risorse Umane, dal 30.12.2003 al 31.3.2006, avesse il potere ed anche il preciso dovere, di trovare alla Pancino una diversa collocazione, adeguata alle sue mansioni, ben potendo essere il lavoratore adibito a nuove mansioni equiparabili oggettivamente (per categoria) e soggettivamente (in relazione alle capacità professionali acquisite durante il rapporto di lavoro) alle vecchie (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello, sent. n. 186 del 16.4.2015).

Laddove, d’altro canto, come correttamente evidenziato dalla Procura ed anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (II Sez. d’Appello, sent. n. 186 del 16.4.2015), la normativa di settore in materia di mansioni dei dipendenti comunali prevedeva fin dall’art. 52 del D.Lgs. n. 29/1993, poi recepito nell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2000 che *“il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista nei contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive”*.

Inoltre, all’epoca delle condotte contestate ai convenuti (2003 -2006) la parte I (rubricata *“Classificazione”*) del CCNL Autonomie del 31.3.1999 prevedeva, all’art. 3, rubricato *“Sistema di classificazione del personale”*, la distinzione del personale in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D (comma 1), con la precisazione che *“ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna*

categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro" (comma 2).

Orbene, è vero che l'Ossi non ha rivestito la carica di Segretario Generale e Direttore del Servizio Risorse Umane sin dal momento esatto in cui è iniziato il progressivo demansionamento della Pancino, ma solo da qualche mese dopo.

Tuttavia, se fosse tempestivamente e adeguatamente intervenuto dopo sua nomina a Segretario Generale o anche a Dirigente del Servizio delle Risorse Umane, certamente avrebbe potuto evitare l'aggravarsi della situazione che, dopo ben due anni e mezzo, nel gennaio del 2006, ha indotto la Pancino a procedere - prima in sede cautelare e, poi, di merito - a far valere in giudizio le proprie ragioni.

Non si trattava di imporre la presenza della Pancino al Sindaco nell'Ufficio di Staff, ma di trovare nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, altra collocazione conforme al profilo della dipendente, qualitativamente e quantitativamente adeguata.

La condotta irrisolta dell'Ossi, che per due anni e mezzo ha omesso di attribuire alla dipendente precise mansioni alternative ed adeguate è causa della prima posta di danno di € 64.642,66.

Detta somma - al cui pagamento la prima sentenza civile condanna il Comune, a titolo di risarcimento per i danni prodotti dal demansionamento alla Pancino - costituisce danno erariale ed è riconducibile esclusivamente alla condotta omissiva del convenuto Ossi.

Condotta che è connotata da colpa grave, in considerazione dell'apicalità e molteplicità dei ruoli rivestiti, che avrebbero consentito un'immediata ed efficace soluzione della situazione insorta con la dipendente, nonché in considerazione del lungo protrarsi nel tempo dei comportamenti inadeguati.

Non è ravvisabile, con riferimento a tale posta di danno, una concorrente responsabilità dei soggetti che l'Ossi avrebbe voluto chiamati in causa, aventi nella vicenda ruoli meramente marginali per incidenza dei comportamenti in relazione alle funzioni e, soprattutto, per tempistica, considerato che praticamente per quasi l'intero periodo in cui è avvenuto il demansionamento, l'Ossi ha ricoperto contemporaneamente la carica di Segretario Generale e di Dirigente del Servizio Risorse Umane.

La seconda posta di danno erariale, conseguente alla condanna del Comune, in secondo grado, al risarcimento di ulteriori € 54.240,53, non è riconducibile causalmente alla condotta dell'Ossi.

Detto ulteriore danno è riconducibile alla decisione di appellare la sentenza di primo grado, assunta dalla Giunta. Decisione cui non ha partecipato in alcun modo l'Ossi e che interrompe il nesso causale tra la condotta omissiva dello stesso e il danno, ponendosi come causa di per sé idonea a provocarlo.

Il comportamento dell'Ossi, con riferimento alla seconda posta di danno, si pone quale mero presupposto remoto.

Pietro Ossi è, quindi condannato al risarcimento della prima posta di danno, quantificato in € 64.642,66.

Detta somma va aumentata della rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT, decorrente dalla data del pagamento, fino al deposito della sentenza e degli interessi legali dalla data del deposito della sentenza, fino all'effettivo soddisfo.

E' da escludersi l'applicazione del potere riduttivo, atteso il livello di gravità della colpa, in considerazione dei ruoli apicali rivestiti dal convenuto e della durata della condotta causativa del danno.

3.2 La posizione del Sindaco e della Giunta

Secondo la ricostruzione della Procura, un contributo causale alla produzione dell'esborso di € 54.240,53, relativo alla condanna in sede di appello deve essere attribuito ai componenti della Giunta - il Sindaco Zaccariotto e gli Assessori Gobbo, Furlan, Schibuola, Seren Rosso, Silvestri, Teso -, che hanno votato la delibera n. 175 del 5.8.2010, con la quale si autorizzava la proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado che, tra l'altro, condannava il Comune al risarcimento dei danni derivati alla Pancino a causa del demansionamento.

Secondo l'assunto dell'Organo requirente, il Sindaco ed i componenti della Giunta sarebbero corresponsabili, insieme ad Ossi e alla Dirigente del Servizio Affari Legali e Contratti, Eugenia Candosin, del danno costituito dall'esborso della predetta somma, nella misura di € 3.390,033 ciascuno, poiché la citata delibera sarebbe stata assunta immotivatamente e sarebbe palesemente priva di ragionevolezza e di elementi giustificativi a supporto, risultando palese il torto dell'Amministrazione nella gestione del rapporto di lavoro con la dipendente.

Occorre, innanzitutto, precisare che la decisione della Giunta di proporre appello ha natura gestoria.

Parte della giurisprudenza (Sez. Campania, sent. n. 153 dell'11.2.2010) è orientata nel senso di ritenere che la deliberazione di agire o resistere in giudizio debba considerarsi fonte di responsabilità amministrativa se ed in quanto la lite possa considerarsi temeraria, nel senso cioè che gli amministratori, nel deliberare, fossero consapevoli o avrebbero dovuto essere consapevoli, con l'uso della diligenza minima, della fondatezza della domanda proposta dalla controparte o della infondatezza delle ragioni dell'appello, sì da qualificare la resistenza o l'appello come connotati da malafede o colpa grave.

Secondo la citata giurisprudenza, laddove la resistenza in giudizio o la proposizione dell'appello non siano temerarie o dilatorie, ma si mantengano al di sotto di una ragionevole soglia di rischio implicita in ogni difesa legale, la relativa delibera esprimerebbe una scelta discrezionale di merito, insindacabile da questo giudice (Corte dei Conti, Sez. II d'Appello, sent. n. 36 del 18.1.2001).

Conformemente alla più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. II d'Appello, sent. n. 296 dell'8.6.2015), con riferimento agli atti discrezionali delle Amministrazioni, il Collegio osserva che, come le Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18757; Cass. S.U. 28 marzo 2006 n. 7024; Cass. S.U. 29 settembre 2003 n. 14488), la Corte dei Conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente.

Infatti, in base all'art. 1, comma 1, L. n. 20 del 1994, l'esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori, ossia la scelta comparativa tra più soluzioni equivalenti sul piano del merito (Cass. SS.UU. sent. n. 21291 del 2005), costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei Conti; in tale prospettiva, le aree della discrezionalità amministrativa *"devono essere espressamente attribuite dalla legge"*, escludendo dal sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali *"soltanto quelle in relazione alle quali la legge attribuisce all'amministrazione una scelta elettiva tra diversi comportamenti, negli stretti limiti di tale attribuzione"* (SS.UU., sent. n. 7024 del 2006).

In tale contesto, secondo le SS.UU. della Cassazione, occorre tenere presente un *"aspetto fondamentale, che è quello di individuare le norme che attribuiscono spazi di discrezionalità. Spesso, infatti, vengono considerate come discrezionali valutazioni che non si ricollegano all'attribuzione, da parte del legislatore, di una scelta elettiva fra più comportamenti,*

attribuzione che, come si è detto, riconduce l'agire discrezionale al principio di legalità" (v. SS.UU., sent. n. 7024 del 2006).

Sempre l'art. 1, comma 1, della L. n. 241 del 1990, stabilisce che l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi ai criteri di economicità e di efficacia, che costituiscono specificazione del più generale principio sancito dall'art. 97 Cost., e assumono rilevanza sul piano della legittimità (non della mera opportunità) dell'azione amministrativa.

Pertanto, la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti.

A tale stregua, l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti non comporta la sottrazione di tali scelte ad ogni possibilità di controllo della conformità alla legge dell'attività amministrativa anche sotto l'aspetto funzionale, vale a dire in relazione alla congruenza dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore.

Più in generale è stato altresì precisato che il comportamento *contra legem* del pubblico amministratore non è mai al riparo dalla valutazione giurisdizionale non potendo esso costituire esercizio di scelta discrezionale insindacabile (cfr., ad esempio, Cass. S.U. ordin. 27 febbraio 2008 n. 5083; Cass. S.U. 28 marzo 2006 n. 7024).

A questa ultima giurisprudenza ritiene di aderire il Collegio.

La condotta della Giunta che ha deciso di proporre appello è, quindi, senza dubbio, sindacabile da questa Corte e va valutata alla stregua degli ordinari parametri di verifica degli atti discrezionali.

Non occorre, cioè, che la lite, proseguita con la delibera di Giunta, oltrepassi la soglia della temerarietà o sia dilatoria affinché si radichi la competenza della Corte a valutarla e si sostanzi la gravità della colpa nella condotta, ma la valutazione della condotta va effettuata *ex ante*, secondo i consueti parametri utilizzati per gli atti discrezionali.

In particolare, quindi, non è sufficiente a configurare la colpa grave dei componenti della Giunta che hanno espresso il voto favorevole alla proposizione dell'appello la circostanza che detto appello sia stato respinto e sia stato accolto l'appello incidentale, con conseguente ulteriore danno per il Comune.

Ma va verificato che, *ex ante*, la decisione di proporlo si configurasse come sorretta da ragionevole motivazione.

Ebbene, ad escludere la gravità della colpa nella condotta di Sindaco e Assessori rileva che la delibera sia stata assunta a fronte di conforme parere di regolarità tecnica, reso dalla Dirigente del Servizio Affari Legali ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000, le cui motivazioni sono poi state esplicitate nell'atto di appello e non paiono irragionevoli.

Se è vero, infatti, che il demansionamento risultava evidente ed innegabile dai fatti per come venuti in evidenza nel primo grado del giudizio, è altrettanto vero che, ad una valutazione *ex ante*, poteva apparire non irragionevole la proposizione dell'appello almeno per contestare la decorrenza del demansionamento e la quantificazione del danno.

Vanno, quindi, assolti il Sindaco Zaccariotto e gli Assessori Gobbo, Furlan, Schibuola, Seren Rosso, Silvestri, Teso dagli addebiti contestati.

3.3 La posizione della Dirigente del Servizio Affari Legali e Contratti, Eugenia Candosin

Secondo la tesi dell'Organo requirente, la Dirigente del Servizio Affari Legali e Contratti sarebbe corresponsabile - insieme al Segretario Generale Ossi, al Sindaco e agli Assessori - per avere reso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000, alla delibera

n. 175 del 5 agosto 2010, con la quale la Giunta decideva di proporre appello avverso la sentenza n. 60 del 2009, per motivi analoghi a quelli evidenziati per la Giunta.

Secondo la Procura, *“l’assenso ad un’azione tesa a rovesciare una decisione ben sostenuta da prove e riscontri”* apparirebbe *“incomprensibile e privo di ragionevolezza”* e *“ancor più incomprensibile e privo di ragionevolezza (risulterebbe) il predetto parere, considerando che riguardava l’adozione di una determinazione che non recava motivazione né direttamente, né con richiamo a qualche relazione tecnica di uffici addetti. La qualificazione in senso grave della colpa, (discenderebbe), anche in tal caso dal fatto che le negligenze dell’Amministrazione nella gestione del rapporto con la lavoratrice e la coerenza e inevitabilità delle risultanze processuali erano agevolmente deducibili. Allo stesso modo appare indice di gravità della colpa il parere favorevole reso su una delibera senza motivazione e, per questo, palesemente in contrasto con la legge (pag. 61 dell’atto di citazione).*

Valgono per la posizione della Candosin considerazioni analoghe a quelle rappresentate per la Giunta.

Diversamente da quanto sostenuto dalla Procura, non può ritenersi che, ad una valutazione *ex ante*, non vi fossero ragioni per la proposizione dell’appello. Ragioni se non sufficienti per escludere completamente la responsabilità del Comune, quantomeno da ritenersi non velleitarie per auspicare un ridimensionamento della condanna, anche sulla base di una diversa valutazione del periodo di demansionamento.

Le motivazioni della delibera, pur se non correttamente omesse nell’atto, risultano diffusamente dall’atto di appello - redatto dalla stessa Candosin su incarico della Giunta - e, come detto, paiono sufficienti a giustificarne la proposizione ponendosi, peraltro, ben lontane dal limite estremo della temerarietà e prive di intento dilatorio, atteso che, al momento della proposizione dell’appello, erano già state pagate alla Pancino tutte le somme poste a carico del Comune dalla sentenza di primo grado.

Con riferimento alla condotta imputata alla Dirigente come foriera di danno erariale, non può, quindi, ritenersi integrato il requisito della gravità della colpa.

Pertanto, Eugenia Candosin va assolta dall’addebito contestato.

4. Le spese

Per il convenuto Ossi, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Per i convenuti assolti: Francesca Zaccariotto, Alberto Gobbo, Pietro Furlan, Alberto Schibuola, Andrea Seren Rosso, Mileni Silvestri, Ornello Teso ed Eugenia Candosin, il proscioglimento nel merito impone la liquidazione, in favore delle difese degli stessi, delle spese processuali, a termini dell’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 23.10.1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla L. 20.12.1996, n. 639 e dell’articolo 18, comma 1, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.5.1997, n. 135, così come autenticamente interpretati dall’art. 10 bis, comma 10 della L. 2.12.2005, n. 248.

In specie, il compenso degli Avvocati, rapportato all’importanza dell’opera prestata, e il rimborso delle spese forfetarie, nella misura del 15% sul totale della prestazione, deve avvenire secondo i parametri di cui al D.M. n. 55, del 10 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77, del 2 aprile 2014, recante la Tabella n. 11, relativa alle spese inerenti ai giudizi dinanzi alla Corte dei Conti, vigente dal 3 aprile seguente e applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Quanto alla determinazione del valore della controversia, l’art. 5, comma 3, dispone che *“Nelle cause davanti agli organi di giustizia ... nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione...”*.

L'entità economica dell'interesse sostanziale ricevente tutela dall'attivazione del giudizio è costituita, per i convenuti, con adattamento della predetta norma al giudizio contabile, in cui è presente il PM, richiedente per conto dell'Amministrazione importi a titolo di danno, dal *quantum* che lo stesso pretendeva *ab origine* dai medesimi, giacché ogni singola attività difensiva è da parametrare ad esso (Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 136 del 25.6.2014).

Pertanto, il Collegio, considerato che le spese di lite devono liquidarsi in favore di tutti i convenuti innanzi detti, attese le fasi d'interesse per il giudizio contabile (fase di studio, introduttiva, istruttoria e di trattazione, nonché decisionale), secondo quanto previsto dalla predetta Tabella 11, allegata al citato D.M. n. 55/2014, considerati lo scaglione di riferimento, liquida le spese in

- € 1.722,00 per Eugenia Candosin;
- € 1.722,00 per Francesca Zaccariotto, Alberto Gobbo, Pietro Furlan, Alberto Schibuola, Andrea Seren Rosso, Mileni Silvestri, Ornello Teso, tutti nella stessa posizione processuale e rappresentati da unico Avvocato.

Il relativo onere è posto a carico del Comune di San Donà, che, nella vicenda, assume la veste di Amministrazione di appartenenza dei prosciolti, tenuta a sopportare gli oneri connessi alla soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando:

- respinge la richiesta di integrazione del contraddittorio;
- condanna Pietro Ossi a risarcire, in favore del Comune di San Donà, il danno per l'importo di € 64.642,66. Detta somma va aumentata della rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT, decorrente dalla data del pagamento fino al deposito della sentenza e degli interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 4.982,90 (euro quattromilanovecentoottantadue/90).

- proscioglie Francesca Zaccariotto, Alberto Gobbo, Pietro Furlan, Alberto Schibuola, Andrea Seren Rosso, Mileni Silvestri, Ornello Teso ed Eugenia Candosin.

Le spese si liquidano in:

- € 1.722,00 per Eugenia Candosin;

- € 1.722,00 per Francesca Zaccariotto, Alberto Gobbo, Pietro Furlan, Alberto Schibuola, Andrea Seren Rosso, Mileni Silvestri, Ornello Teso.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17.6.2015

L'Estensore

f.to Dott.ssa. Giuseppina Mignemi

Il Presidente

f.to Dott. Guido Carlino

Depositato in Segreteria il 23/09/2015

IL Funzionario Preposto

f.to Nadia Tonolo